

STATUTO

“ASSOCIATION INTERNATIONALE VIA FRANCIGENA”

I. NOME – SEDE – SCOPO

Art.1

Sotto la denominazione "Association Internationale Via Francigena" (AIVF), si è costituita una associazione di diritto privato senza scopi di lucro e di interesse generale, regolata dagli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

Art.2

La sede legale dell'Associazione è presso il domicilio del vice-Presidente.

Art.3

L'Associazione ha i seguenti scopi:

A. Turistico:

Valorizzazione di centri minori e di località meno conosciute dal grande pubblico, con la possibilità di ripercorrere le tappe tradizionali del pellegrinaggio a Roma.

B. Culturale:

- a) Fare rinascere il senso e lo spirito che il pellegrino aveva intorno all'anno 1000, facendo rivivere la "Via Francigena" (VF) con l'organizzazione di gite scolastiche, seminari, articoli, guide, ecc.
- b) Salvaguardare il patrimonio culturale, educando alla conoscenza dei siti tramite visite guidate e pubblicazioni specifiche.
Studiare il contesto culturale e storico della VF e sottolinearne la dimensione culturale europea.
- c) Incoraggiare la protezione e il recupero di monumenti, opere e oggetti d'arte, e favorirne il ritorno nel luogo di origine, definitivamente o in occasione di mostre.
- d) Promuovere le partecipazioni ai diversi progetti «VF» esistenti, tramite partenariati o gruppi affiliati transfrontalieri, per migliorare il supporto ai pellegrini.
- e) Promuovere la "Via Francigena" in Inghilterra, Francia, Svizzera e Italia.
- f) Promuovere la formazione di guide turistiche professionali..

II. MEMBRI

Art. 4

L'Associazione si compone delle seguenti categorie di membri:

- a) membri attivi
- b) "Amis" (membri sostenitori)

- c) membri onorari
- d) istituzioni pubbliche, giuridiche o religiose (nazionali o internazionali) che possono diventare membri attivi o "Amis"

III. AMMISSIONI – DIMISSIONI ED ESCLUSIONI

Art. 5

- a) Le domande di ammissione quale membro attivo devono essere indirizzate per iscritto al Presidente, che le sottoporrà al Comitato per la loro approvazione.
- b) In caso di rifiuto della adesione, è possibile ricorrere all'Assemblea Generale entro 30 giorni dalla comunicazione del rifiuto. L'Assemblea Generale delibererà nella successiva riunione.
- c) I candidati accettati sono membri dopo il pagamento della quota, che viene fissata annualmente dall'Assemblea Generale, su proposta del Comitato.
- d) Si diventa "Amis" con l'acquisizione delle credenziali o mediante contributo volontario.

Art. 6

L'uscita dall'Associazione avviene in caso di:

a) Dimissioni

Per essere valide le dimissioni devono essere indirizzate per iscritto al Presidente o vice-Presidente due mesi prima della fine dell'esercizio, fissato al 31 dicembre di ogni anno. La quota è dovuta integralmente per l'anno in corso.

b) Esclusioni

1. È compito del Comitato decidere l'espulsione di membri attivi. Nel caso di un ritardo di oltre 12 mesi nel pagamento delle quote, i diritti dei membri vengono sospesi senza che i loro obblighi verso l'Associazione siano decaduti.
2. Il Comitato può provvedere alla esclusione dei membri attivi che contravvengano gravemente allo Statuto o alle decisioni dell'Assemblea o del Comitato, o ancora contro gli interessi dell'Associazione. L'esclusione, che deve essere pronunciata indicandone i motivi, può essere oggetto di ricorso all'Assemblea Generale, inoltrato nei termini specificati all'art. 6 a).
3. I membri attivi esclusi perdono ogni diritto sui beni sociali di cui all'art. 17.

IV . ORGANIZZAZIONE

Art. 7

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea Generale
- b) Il Comitato
- b) Il Revisore dei conti

A. L'ASSEMBLEA GENERALE

Art. 8

- a) L'Assemblea Generale, formata dai membri attivi, è l'organo supremo dell'Associazione. Essa si svolge almeno una volta all'anno su convocazione del Comitato.
- b) Le convocazioni devono essere fatte per iscritto o e-mail indicando, con almeno 20 giorni di anticipo, l'ordine del giorno e, in allegato, i documenti da votare. L'Assemblea Generale può votare solo sugli argomenti che figurano all'ordine del giorno.
- c) Riunioni straordinarie possono essere indette su decisioni del Comitato o nel caso in cui 1/5 dei membri attivi ne facciano domanda per iscritto al Presidente.
- d) Gli "Amis" possono partecipare, su invito, all'Assemblea Generale, senza diritto di voto.

Art.9

L'Assemblea Generale decide su tutto ciò che non è di competenza di altri organi dell'Associazione; in particolare:

- a) approva i verbali delle sedute, il rapporto annuale e il bilancio presentati dal Comitato;
- b) nomina il Presidente, gli altri membri del Comitato, nonché il Revisore dei conti;
- c) vota su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- d) fissa le quote sociali su proposta del Comitato;
- e) procede alla revisione dello Statuto;
- f) approva il programma di attività e il bilancio preventivo. Decide le spese non previste dal bilancio preventivo che superino 5.000 CHF;
- g) nomina i membri onorari su proposta del Comitato.

Art.10

- a) Tutti i membri attivi hanno un solo voto. Le decisioni dell'Assemblea Generale sono prese a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità, il voto del Presidente decide.
- b) Il formulario di voto per corrispondenza "**Décisions par Circulation**", è inviato ai membri assieme alla convocazione all'Assemblea Generale; i membri che non intendono parteciparvi ma desiderano esprimere il loro parere, devono rispedirlo in tempo utile, compilato e firmato, a uno dei membri del Comitato.
- c) La votazione si fa per alzata di mano o, qualora un decimo dei membri presenti lo richieda, a scrutinio segreto.

B. IL COMITATO

Art.11

- a) Il Comitato è composto da 3 a 7 membri attivi, tra cui un Presidente, un vice-Presidente e un Tesoriere, ed è eletto per un periodo di 3 anni, rinnovabile.
- b) Il Comitato propone all'Assemblea Generale la riconferma o la sostituzione del Presidente, degli altri membri del Comitato, e del Revisore dei conti.
- c) Il Comitato si riunisce, su richiesta del Presidente o della maggioranza dei suoi membri, con l'indicazione dell'ordine del giorno.
- d) Le dimissioni devono essere comunicate almeno 2 mesi prima della data in cui avranno effetto.

Art.12

Il Comitato prende tutte le decisioni che non sono di competenza dell'Assemblea Generale. In particolare:

- a) delibera sull'organizzazione interna e i principali affari dell'Associazione;
- b) istituisce le commissioni di lavoro e nomina i coordinatori nazionali, stabilendone i compiti;
- c) estende il rapporto annuale, i bilanci consuntivo e preventivo, e propone inoltre all'Assemblea Generale l'ammontare delle quote sociali;
- d) prepara le proposte da presentare all'Assemblea Generale;
- e) si pronuncia sulle domande di ammissione indirizzate al Comitato e sancisce sulle espulsioni, con riserva di ricorso all'Assemblea Generale;
- f) può, per raggiungere gli scopi di cui all'art. 3, conferire mandati a terzi. I contenuti del mandato – quali compiti, condizioni e durata – sono concordati tra le parti.

Art. 13

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, che rimarrà obbligata con le firme congiunte del Presidente e del vice-Presidente o del Tesoriere.

Art. 14

- a) I membri del Comitato assumono la loro funzione a titolo volontario; hanno comunque diritto al rimborso delle spese contratte durante l'esercizio delle loro funzioni.
- b) Chi assume impegni per l'Associazione ha diritto al rimborso delle spese.

C. IL REVISORE DEI CONTI

Art. 15

L'Assemblea Generale nomina un Revisore dei conti eletto per un anno e rinnovabile.

Art. 16

- a) Alla fine di ogni esercizio, prima dell'Assemblea Generale, il Revisore procede alla revisione dei conti dell'Associazione. Egli presenta un rapporto all'Assemblea Generale.
- c) I relativi documenti sono a disposizione dei membri che ne facciano richiesta.

V . FORTUNA E RENDITE

Art. 17

I beni e le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dagli archivi, dai documenti, dal mobilio e dalle installazioni;
- b) dalle quote annuali dei membri attivi;
- c) dalle sovvenzioni e dai contributi degli "Amis";
- d) da proventi vari (vendita di pubblicazioni, foto, oggetti, ecc.).

Art. 18

- a) L'Associazione risponde dei suoi impegni solamente per l'ammontare del proprio capitale; ogni responsabilità personale dei membri o del Comitato è esclusa.
- b) L'Associazione non è tenuta a sottoscrivere assicurazioni (malattia, infortunio, ecc.) per i suoi membri.
- c) L'anno sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

VI. MODIFICA DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO

Art. 19

Modifiche al presente statuto possono essere decise dall'Assemblea Generale solo con la maggioranza dei 2/3 dei membri attivi, e a condizione che figurino all'ordine del giorno.

Art. 20

- a) Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere accettato dall'Assemblea Generale solo con la maggioranza di 2/3 dei membri attivi, e qualora figurino all'ordine del giorno.
- b) Se la maggioranza non viene raggiunta, può essere indetta una seconda Assemblea. Lo scioglimento dell'Associazione può essere allora pronunciato con la maggioranza di 2/3 dei membri presenti.

Art. 21

Questa Assemblea Generale deciderà della destinazione del capitale sociale, che sarà devoluto a una destinazione avente scopi simili a quelli dell'Associazione.

Art. 22

L'Associazione potrà essere iscritta al Registro del Commercio su decisione del Comitato.

NOTA

Lo Statuto iniziale, adottato all'unanimità dall'Assemblea Generale costitutiva svoltasi il 5 settembre 1997 a Martigny, è stato modificato dall'Assemblea Generale in data 22 febbraio 2017 a Berna.

Il Presidente
Adelaide Trezzini

Il Vice-Presidente
Jean-Claude Joseph

Il Tesoriere
Margot Collins-Fäh